DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO N. 83 DEL 27 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1260/2026 del 20.10.2026 del T.A.R. Sardegna, che ha rigettato il ricorso R.G. n. 487/2025 avverso la deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.4.2025, avente ad oggetto "*Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione dell'elenco degli enti e delle società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e dell'elenco del gruppo bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024*", nella parte in cui "*ritiene i Consorzi di bonifica enti strumentali controllati dalla Regione Sardegna*" e, come tali, li ha ricompresi nell'elenco GAP, la deliberazione n. G.R. n. 32/54 del 18.6.2025, avente ad oggetto "*Indirizzi e direttive in materia di contabilità dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, art. 17, comma 1*", nella sola parte ed eventualità in cui possa essere intesa nel senso di una conferma, e la deliberazione G.R. n. 47/16 del 10.9.2025, avente ad oggetto "*Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024. Art. 68 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.*", nella parte in cui ha confermato in via definitiva per l'anno 2024 l'elenco GAP, già approvato con la deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.04.2025, che ha continuato a ricomprendere i Consorzi di Bonifica sardi.

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì 27 del mese di ottobre alle ore 11:00 il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna si è riunito presso la sede consortile sita in Via dei Ferrovieri 1 in Ozieri Chilivani ed in videoconferenza su piattaforma telematica riservata

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Stangoni	Anton Pietro	Presidente	X	
Pala	Francesco	Vice Presidente	X	
Muntoni	Gianni	Consigliere	X	
Basoli	Bachisio Matteo	Consigliere	X	
Sini	Gavino	Consigliere		X

PRESO atto del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 40/3824 del 29.10.2025 con cui è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Oreste Antonio Antignano, Presidente, e del Dott. Alessandro Gabriele Pietro Idini in qualità di componente effettivo;

VISTO il D.P.G.R. n. 209 del 30.11.2004;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 5/329 del 30.01.2025, con cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di

Bonifica del Nord Sardegna per il quinquennio 2025-2030 decorrenti dall'avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i Verbali del 14 febbraio 2025, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 04.11.2025, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale prot. n. 23459 del 10.11.2025, con la quale è stato nominato Direttore Generale del Consorzio l'Ing. Giuseppe Bellu;

VISTA la convocazione prot. n. 6788/P del 21.10.2026 trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti;

PREMESSO CHE

- la L.R. 23/05/2008 n. 6 ("*Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica*"):

  - all'art. 14 ("*Natura e ordinamento*") definisce i Consorzi di Bonifica "*enti pubblici economici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità*" (comma 1), e precisa che "*sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento*" (comma 2);

  - all'art. 17 ("*Contabilità*"), quale sostituito dall'articolo 2 della L.R. 30/11/2016 n. 31, stabilisce che <<*1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna*>>;

- i Consorzi di Bonifica della Sardegna, in forza della L.R. n. 6/2008, sono enti pubblici economici ed hanno natura di enti pubblici vigilati dalla Regione;

CONSIDERATO che

- la Regione Autonoma della Sardegna, di seguito Regione, in passato con deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11/12/2018 aveva disposto l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2001 ai Consorzi di Bonifica, sostenendo erroneamente la loro natura di enti strumentali controllati dalla Regione, ai sensi dell'art. 11 – ter del citato D.Lgs.;

- i Consorzi di Bonifica, rivendicando la propria natura di enti pubblici vigilati dalla Regione, avevano impugnato la predetta deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11/12/2018 davanti al T.A.R. Sardegna, che:

  - con le ordinanze cautelari nn. 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019 e 54/2019 del 19/03/2019, dapprima, aveva accolto l'istanza cautelare di sospensiva;

  - con le successive sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020, aveva accolto anche nel merito i ricorsi, annullando, siccome illegittima, la impugnata deliberazione regionale;

- le predette sentenze del T.A.R. Sardegna:

- avevano dato ragione ai Consorzi di Bonifica, riconoscendone la speciale natura *di enti pubblici vigilati* dalla Regione, non già quella di *enti strumentali controllati* sostenuta dalla Regione;

- sono divenute definitive, poiché non sono state appellate (nel termine di legge di sei mesi) dalla soccombente Regione, che vi aveva quindi prestato acquiescenza;

- anche in seguito, infatti, i Consorzi di Bonifica non sono stati inseriti negli elenchi annuali del Gruppo Pubblica Amministrazione (GAP) della Regione Sardegna ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, che non è stato applicato nei loro confronti;

RILEVATO che

- con deliberazione G.R. n. 22/35 del 23/04/2025, avente ad oggetto "*allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione dell'elenco degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell'elenco gruppo bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024",* la Regione ha nuovamente sostenuto per i Consorzi di Bonifica la natura di "*enti strumentali controllati"* ex art. 11 – ter del D.Lgs. n. 118/2011, tanto da averli, per la prima volta, inseriti nell'elenco annuale GAP per l'esercizio 2024, approvato in via definitiva con tale deliberazione n. 22/35, preannunciando che, non appena adotterà le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, i Consorzi di Bonifica saranno assoggettati alla relativa armonizzazione contabile;

- la Regione, con la predetta deliberazione G.R. 22/35 del 23/04/2025 ha quindi disatteso la specifica natura dei Consorzi di Bonifica quali "*enti pubblici vigilati*" dalla Regione, espressamente sancita dall'art. 17 della L.R. n. 6/2008;

- la specifica natura di "*enti pubblici vigilati*" dei Consorzi di Bonifica, come detto, era già stata riconosciuta anche dal T.A.R. Sardegna che, con le predette sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020, aveva annullato, siccome illegittima, la precedente deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11/12/2018, che aveva erroneamente qualificato i Consorzi di Bonifica quali "*enti strumentali controllati*" dalla Regione ex art. 10 ter del D.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO altresì che

- il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, condividendo quanto emerso e discusso nell'Assemblea ANBI Sardegna del 14.05.2025 alla presenza di tutti i Consorzi di Bonifica, ha impugnato davanti al T.A.R. Sardegna la deliberazione G.R. 22/35 del 23/04/2025, al pari di tutti gli atti ad essa presupposti, collegati e conseguenti;

- l'iniziale ricorso al T.A.R. Sardegna, infatti, con i primi motivi aggiunti è stato esteso all'impugnazione della sopraggiunta deliberazione G.R. n. 32/54 del 18.06.2025, recante l'approvazione da parte della Regione del Regolamento di contabilità dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 6/2008, nella parte in cui si poteva intendere quale conferma, non già quale revoca, della precedente deliberazione G.R. 22/35 del 23.04.2025 e, quindi, del contestato inquadramento dei Consorzi di Bonifica tra gli "*enti strumentali controllati*" dalla Regione, che è il motivo del censurato loro inserimento nell'elenco GAP;

- il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, al pari di tutti gli altri Consorzi di Bonifica sardi, con i secondi motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione davanti al T.A.R. Sardegna alla sopraggiunta deliberazione G.R. n. 47/16 del 10.09.2025, avente ad oggetto "*Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024. Art. 68 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.*", con la quale la Regione ha confermato, in via definitiva per l'esercizio 2024, l'elenco GAP approvato con la (già impugnata) deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.04.2025;

CONSIDERATO CHE

- all'esito del giudizio, avente r.g. n. 487/2025, la II^ Sezione del T.A.R. Sardegna ha emanato la sentenza n. 1260/2026 del 20.10.2026, che ha rigettato il ricorso con i motivi aggiunti, con spese compensate tra le parti "*attesa la complessità delle questioni affrontate*".

- Nelle motivazioni della sentenza n. 1260/2026 il Collegio giudicante richiama:

- per un verso, la "*circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2018 (formulata in riscontro ad una richiesta di chiarimenti della Regione in merito alla corretta qualificazione dei consorzi quale enti strumentali della Regione ai fini del decreto legislativo n. 118 del 2011)*" (pag. 23 della sentenza);
  su tale documento si osserva che si tratta della medesima nota della Ragioneria Generale dello Stato che la Regione, a suo tempo, aveva posto a base della deliberazione G.R. n. 60/30 dell'11.12.2018, che aveva applicato ai Consorzi di Bonifica della Sardegna il D.Lgs. n. 118/2011 e che era annullata (siccome illegittima), su ricorso dei Consorzi di Bonifica, dal T.A.R. Sardegna con le sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020. Tali sentenze, infatti, avevano ritenuto la ridetta nota del 05.09.2018 MEF priva di rilievo, tanto da averne disatteso il contenuto. Sul punto, quindi, vi è stato ora un improvviso, quanto ingiustificato, ripensamento da parte del T.A.R. Sardegna.

- per altro verso, afferma "*del resto, militano a sostegno della correttezza dell'operato della Giunta regionale anche i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali della Corte dei Conti degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, che hanno costantemente affermato e ribadito che il mancato inserimento dei Consorzi di bonifica nel GAP costituiva una lacuna, in contrasto con quanto stabilito dal punto 2 dell'Allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011*" (pag. 25 della sentenza);
  sul punto, in pratica, il Collegio ha semplicemente rimandato alle valutazioni della Corte dei Conti, dalle quali, evidentemente, non si è voluto discostare, senza però aggiungere ulteriori argomenti giuridici a sostegno della natura di "*enti strumentali controllati*" dalla Regione dei Consorzi di Bonifica, che le sentenze nn. 435/2020, 436/202, 437/2020, 438/2020, 439/2020 e 440/2020 del 10/08/2020del 2020 avevano escluso, riconoscendo la speciale natura di "*enti vigilati dalla Regione*", come stabilisce l'art. 17, comma 1, L.R. n. 6/2008. Anche sul punto, quindi, vi è stato ora un improvviso, quanto ingiustificato, ripensamento da parte del T.A.R. Sardegna.

RITENUTO CHE

- la predetta sentenza del T.A.R. Sardegna, nella parte in cui ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti, sia ingiusta e da impugnare mediante appello al Consiglio di Stato per le ragioni compiutamente illustrate dai legali che hanno assistito e difeso in giudizio l'Ente durante l'Assemblea dell'ANBI Sardegna dello scorso 26.10.2026;

CONSIDERATO CHE

- la decisione di proporre immediato appello al Consiglio di Stato è stata all'unanimità condivisa nella predetta Assemblea dell'ANBI Sardegna dello scorso 26.10.2026, poiché indispensabile strumento di tutela delle funzioni e competenze istituzionali dei Consorzi di Bonifica della Sardegna;

RITENUTO

- di dover impugnare mediante appello al Consiglio di Stato la sentenza n. 1260/2026 del 20.10.2026 della II^ Sezione del T.A.R. Sardegna;

SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con il voto favorevole espresso nelle forme di legge da parte di tutti i Consiglieri, all'unanimità.

D E L I B E R A

1. **Di** proporre appello davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1260/2026 del 20.10.2026 della II^ Sezione del T.A.R. Sardegna, resa all'esito del ricorso n. 487/2025 per l'impugnazione della deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.4.2025, avente ad oggetto "*Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato del D.Lgs. n. 118/2011. Definizione dell'elenco degli enti e delle società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e dell'elenco del gruppo bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024*", nella parte in cui "*ritiene i Consorzi di bonifica enti strumentali controllati dalla Regione Sardegna*" e, come tali, li ha ricompresi nell'elenco GAP; della deliberazione n. G.R. n. 32/54 del 18.6.2025, avente ad oggetto "*Indirizzi e direttive in materia di contabilità dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, art. 17, comma 1*", nella sola parte ed eventualità in cui possa essere intesa nel senso di una conferma, e della deliberazione G.R. n. 47/16 del 10.9.2025, avente ad oggetto "*Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2024. Art. 68 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.*", nella parte in cui ha confermato in via definitiva per l'anno 2024 l'elenco GAP,

già approvato con la deliberazione G.R. n. 22/35 del 23.04.2025, che ha continuato a ricomprendere i Consorzi di Bonifica sardi;

2. **Di** trasmettere il presente atto al Direttore Amministrativo per gli atti di sua competenza;

3. **D**i dichiarare a presente delibera immediatamente esecutiva.

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

IL SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Bellu
F.to Giuseppe Bellu

V° di Regolarità Amministrativa
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giuseppe Bellu
F.to Giuseppe Bellu

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Ozieri,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Loredana Sanna-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Consorzio dal al_____ e che è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari in data con nota n.
(art. 35 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Ozieri,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Loredana Sanna-

Si certifica che non sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi successivi all’ultimo di pubblicazione.
(art. 42 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Ozieri

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Loredana Sanna-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 6 del 23 maggio 2008.
Ozieri

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Loredana Sanna-

